



# CITTA' DI SANTENA

*Provincia di Torino*

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**SEDUTA IN DATA 14/05/2015**

**N. 69**

### **OGGETTO :**

**Erogazione contributo economico all'Associazione Dilettantistica Pallavolo Santena '95 anno 2015 per la gestione del Palazzetto dello Sport "Andrea Pininfarina.**

L'anno **duemilaquindici**, addì **quattordici**, del mese di **maggio**, alle ore **20** e minuti **20**, nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono presenti per la trattazione dell'argomento in oggetto i signori:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Pr.</b>	<b>As.</b>
<b>BALDI Ugo</b>	Sindaco	X	
<b>GHIO Roberto</b>	Assessore Anziano	X	
<b>ROMANO Paolo</b>	Assessore	X	
<b>POLLONE Lidia</b>	Assessore	X	
<b>MASTROGIOVANNI Walter</b>	Assessore	X	
<b>OLLINO Dinamaria</b>	Assessore	X	
<b>Totale</b>		<b>6</b>	

e così in numero sufficiente a deliberare.

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Giovanni Di Rosario la Giunta Comunale ha assunto la deliberazione di cui all'interno.

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: **Erogazione contributo economico, all'Associazione Dilettantistica Pallavolo Santena '95 anno 2015 per la gestione del Palazzetto dello Sport "Andrea Pininfarina".**

L'Assessore alle Politiche Giovanili, Culturali, Sportive e di Innovazione Tecnologica Paolo Romano così relaziona:

Richiamati i seguenti atti:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 125 in data 23 giugno 2010 avente ad oggetto "Affidamento in concessione del servizio di gestione del Palazzetto dello Sport di Santena Andrea Pininfarina" è stata avviata la procedura di evidenza pubblica per l'affidamento in gestione del palazzetto, mediante approvazione del bando di gara e del capitolato speciale d'appalto; entro il termine stabilito del 27 agosto 2010, non sono pervenute offerte;
- in data 8 settembre 2010 prot. n. 11133 l'Associazione Dilettantistica "Pallavolo Santena 95" di Santena ha comunicato la propria disponibilità a gestire, previa stipula di apposita convenzione, il palazzetto dello sport;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 1 ottobre 2010, che ha approvato lo schema di convenzione per la gestione del Palazzetto dello Sport "Andrea Pininfarina tra il Comune di Santena e l'Associazione Dilettantistica "Pallavolo '95";
- in data 11 maggio 2011 è stata sottoscritta la convenzione/contratto tra l'Amministrazione Comunale e l'Associazione Dilettantistica "Pallavolo '95" di Santena;
- la deliberazione in data odierna con la quale la Giunta Comunale ha preso atto della Relazione Socio-Economica e del Bilancio Consuntivo 2014 dell'Associazione Dilettantistica Pallavolo Santena '95 per la gestione del Palazzetto dello Sport "Andrea Pininfarina", che in ottemperanza a quanto stabilito dalla regolamentazione comunale ha rendicontato la gestione finanziaria dell'anno sportivo 2013/ 2014;

Evidenziato sotto il profilo economico la convenzione contratto prevede quanto segue:

- *"il Comune concorrerà nei costi di gestione, mediante l'erogazione di un contributo annuo variabile a seconda della ricaduta sociale dell'attività svolta e degli effettivi costi di gestione e comunque per un importo non superiore ad €. 30.000,00. Per ricaduta sociale si intende il vantaggio materiale e immateriale che si riflette sulla collettività a seguito della realizzazione del programma o delle attività poste in essere dall'Associazione. Tale corresponsione avviene a parziale rimborso delle spese di gestione e manutenzione dell'impianto effettivamente sostenute e documentate dal gestore;*
- *il contributo verrà liquidato annualmente, con possibilità di erogare eventuali acconti, previa presentazione della seguente documentazione:*
  - a) *bilancio di previsione dell'anno sportivo;*
  - b) *rendiconto annuale consuntivo (entrate ed uscite) della gestione dell'impianto sportivo e della gestione sportiva, corredato da fatture e ogni altra documentazione giustificativa delle spese sostenute, comprese le utenze;*
    - o *il rendiconto deve esplicitare e specificare: il risultato economico dell'esercizio precedente e, attestare la perfetta e regolare tenuta della contabilità;*
  - c) *descrizione dettagliata dei lavori di manutenzione effettuati nell'anno, che verrà sottoposta a verifica dell'ufficio tecnico comunale al fine di ottenere benestare per la liquidazione del corrispettivo;*
- *Il Comune si riserva il diritto di effettuare, tramite i servizi competenti, controlli ed ispezioni al fine di accettare il rispetto e l'osservanza degli indirizzi generali che con la presente deliberazione si approvano e di procedere alla revoca della convenzione, qualora sussistano inadempienze da parte del gestore.*

Visto il rendiconto delle spese sostenute nell'anno 2014 e depositato agli atti (ns. prot. 1550 del 12/2/2015);

Visto bilancio consuntivo anno 2014, la relazione socio economica anno 2014 e il preventivo di spesa riferito all'anno 2015, depositati agli atti (ns. prot. N. 1551 del 12/2/2015);

Dato atto che con precedente deliberazione n. 23 del 12/2/2015 è stato erogato un contributo a titolo di acconto di € 10.000,00 nelle more di approvazione del bilancio comunale anno 2015;

Rilevato in termini finanziari quanto segue:

1. le maggiori spese di gestione sono prevalentemente concentrate nei mesi invernali essendo queste ultime riconducibili al costo di riscaldamento della struttura;
2. il palazzetto dello sport e l'annesso centro giovani utilizzano i medesimi contatori energetici; intestataria dei contratti di riscaldamento, luce e acqua risulta essere esclusivamente l'associazione ASD Pallavolo 95;
3. è logico prevedere per il corrente anno un incremento dei costi di gestione dell'impianto polifunzionale, motivato dal maggiore utilizzo del Centro giovani da parte del comune e da parte di associazioni locali per iniziative di interesse pubblico quali eventi ed iniziative organizzate o patrocinate dall'amministrazione comunale;
4. La giunta comunale e il concessionario hanno concordato, durante l'incontro di giovedì 9 maggio, di rinviare al secondo semestre dell'anno 2015 un eventuale rimborso a conguaglio dei maggiori costi di gestione sovra esposti

Accertato che la predetta associazione, non avente fini di lucro, opera in conformità ai fini istituzionali del Comune in quanto;

- preserva il patrimonio immobiliare comunale con la custodia, gestione e manutenzione dell'impianto sportivo pubblico;
- garantisce la diffusione dello sport e la pratica dell'attività sportiva agonistica e dilettantistica;
- collabora nell'organizzazione di eventi di carattere socio-ricreativo rivolti alla cittadinanza santenese;
- Dato atto che la Corte dei Conti – Regione Friuli Venezia Giulia – Sez. Giurisdizionale – Sentenza del 17.02.2014 ha sancito che *"le risorse assegnate alle associazioni senza scopo di lucro, devono essere rendicontate ai Comuni, per la corretta destinazione delle medesime. La deviazione delle spese di cui trattasi, la loro omessa rendicontazione o la mancata attestazione, dei motivi e delle circostanze in cui esse sono state sostenute costituiscono un'evidente violazione delle regole di gestione dei fondi pubblici da parte delle associazioni, cui l'ordinamento conferisce la responsabilità gestoria delle somme a ciò destinate e l'obbligo della tenuta di scritture contabili e di conservazione dei titoli di spesa"*
- Richiamato l'art. 9 del Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di agevolazione (RO/008 ed.2 rev.2) che così recita: *"I documenti contabili (fatture, ricevute fiscali, borderò scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare la spesa sostenuta e comunque di importo non inferiore alla sovvenzione erogata dall'Amministrazione Comunale per il progetto"*.
- Accertato pertanto che la suddetta associazione risulta in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per essere destinataria di contributo economico, ai sensi del Regolamento (RO/008 ed.2 rev.2);

- Ricontrato che sin dal **parere n. 9 del 2006 espresso dalla corte dei Conti – Lombardia nell'adunanza del 20.7.2006** concernente l'ammissibilità dell'erogazione di contributi a favore di soggetti terzi che operino sul territorio comunale, risulta che:
- *"In base alle norme ed ai principi di contabilità pubblica non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca al Comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, se necessarie per raggiungere i fini che, in base all'ordinamento, deve perseguire. Tanto più in relazione alla necessaria attuazione del principio di sussidiarietà che ha trovato esplicito riconoscimento nell'art.118 della Costituzione, a seguito della recente modifica del Titolo V, parte seconda della legge fondamentale della Repubblica. All'interno dell'orientamento generale e o nella disciplina di settore degli enti territoriali non esiste alcuna norma che ponga uno specifico divieto. Infatti, se l'azione è intrapresa al fine di soddisfare le esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune l'attribuzione di beni, anche se apparentemente a "fondo perso", non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'Ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. La natura pubblica o privata del soggetto che riceve l'attribuzione patrimoniale è indifferente se il criterio di orientamento è quello della necessità che l'attribuzione avvenga allo scopo di perseguire i fini dell'ente pubblico, posto che la stessa amministrazione pubblica opera ormai utilizzando, per molteplici finalità (gestione di servizi pubblici, esternalizzazione di compiti rientranti nelle attribuzioni di ciascun ente), soggetti aventi natura privata e nella stessa attività amministrativa è previsto dalla legge n. 15 del 2005, che ha modificato la legge sul procedimento amministrativo, che l'amministratore agisca con gli strumenti del diritto privato ogni qualvolta non sia previsto l'obbligo di utilizzare quelli di diritto pubblico.*
- *Occorre considerare, però, che ogni qualvolta l'amministrazione ricorre a soggetti privati per raggiungere i propri fini e, conseguentemente, riconosce loro benefici di natura patrimoniale le cautele debbono essere maggiori, anche al fine di garantire l'applicazione dei principi di buon andamento, di parità di trattamento e di non discriminazione che debbono caratterizzare l'attività amministrativa.*
- *Pertanto, l'attribuzione patrimoniale è da considerarsi lecita solo se finalizzata allo svolgimento di servizi pubblici o, comunque, di interesse per la collettività insediata sul territorio sul quale insiste il Comune.*
- *In caso contrario, l'attribuzione non troverebbe alcuna giustificazione".*
- *Inoltre secondo il **parere n. 66/2011 della Corte dei Conti Piemonte Sezione Regionale di Controllo** la qualificazione in concreto della fattispecie, ai fini dell'applicazione dei divieti e delle restrizioni recate dalle norme citate, spetta solo ed esclusivamente agli organi del Comune, i quali per altro potranno riferirsi alle conclusioni contenute nel presente parere, evidenziando, nella motivazione dei provvedimenti assunti, le finalità e i presupposti che sono alla base della spesa, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte per l'erogazione del servizio, considerati sia i programmi e i progetti sviluppati nel settore socio-economico locale, sia quanto effettuato negli esercizi precedenti.*

Richiamato l'art. 20 del predetto regolamento il quale stabilisce che "l'assegnatario dei contributi sia ordinari che straordinari dovrà fornire un dettagliato rendiconto delle spese sostenute. L'assegnatario dovrà allegare i giustificativi solo qualora benefici di un contributo ordinario o straordinario superiore ad €. 1.500,00. I documenti contabili giustificativi (fatture, ricevute fiscali, borderò, scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare le spese sostenute".

Ravvisata la necessità di erogare il saldo del contributo per l'anno 2015 pari ad €. 20.000,00 stabilito nella convenzione- contratto approvata dal Consiglio Comunale;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale

Esaminata la legislazione in materia di volontariato:

- legge quadro sul volontariato n. 266/91;
- Legge regione Piemonte n. 38/1994;

Per i motivi sopra esposti propongo che la Giunta Comunale

### **DELIBERI**

1. di autorizzare l'erogazione, sulla base delle motivazioni in premessa, di un contributo economico anno 2015 a favore dell'Associazione Dilettantistica Pallavolo Santena '95 - nella persona del legale rappresentante- di importo pari ad €. 20.000,00, assegnando la relativa spesa al cap. 1.06.02.03 Cap. 1826 "Gestione Palazzetto dello sport" del PEG di cui al corrente esercizio finanziario in corso di formazione.
2. di dare atto che I provvedimenti conseguenti l'adozione della presente deliberazione, verranno assunti con determinazione del Responsabile del Servizio interessato sig.ra Ornella Bergoglio -
3. di dare atto che trattandosi di contributi erogati a sostegno di attività istituzionali di Enti non commerciali, non verrà applicata la ritenuta del 4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973.
4. Di stabilire che l'associazione Dilettantistica Pallavolo '95 dovrà rendicontare e dimostrare il corretto utilizzo di tutti i contributi erogati ai sensi della convenzione/contratto.
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000.

PROPONENTE:

L'Assessore alle Politiche Giovanili, Culturali,  
Sportive e di Innovazione Tecnologica  
f.to Paolo Romano

IL REDATTORE :

Istr. Amm.vo  
f.to Marilena Fabaro

VISTO:

Il Segretario Generale  
f.to Giovanni Di Rosario

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, vengono espressi i seguenti pareri in ordine rispettivamente:

a) **alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE**

Il Dirigente Servizi Tecnici e del Territorio f.to Falabella

**alla regolarità contabile: FAVOREVOLE**

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

f.to Tecla Zaccagnino

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione che precede e ritenuta meritevole di approvazione;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Tenute in considerazioni le norme dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese

### **DELIBERA**

1. Di approvare la proposta di deliberazione come trascritta.
2. Con successiva votazione unanime, espressa in forma palese, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Lgs. 18/8/2000, n. 267, per consentire l'immediata effettuazione degli adempimenti conseguenti.

IL SINDACO: f.to Ugo Baldi

L'ASSESSORE:f.to Ghio Roberto

IL SEGRETARIO GENERALE :f.to Di Rosario Giovanni

## **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Io sottoscritto certifico che il presente verbale viene pubblicato il giorno 18/05/2015 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**  
**(Catia Campaci)**

---